

Proposta di provvedimento amministrativo n. /10[^] di iniziativa del Consigliere Franco SERGIO recante: "Introduzione del procedimento di voto elettronico - Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm. e ii.)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di modifica regolamentare mira a colmare da un lato il ritardo nell'adozione di strumenti più moderni ed efficienti di espressione del voto, stante la previsione del voto elettronico nei regolamenti della maggior parte dei Consigli regionali italiani, dall'altro ad aumentare ulteriormente la trasparenza dei lavori consiliari. Pertanto, la modifica parziale dell'articolo 102 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è finalizzata ad introdurre, accanto al voto per alzata di mano e per appello nominale, la facoltà per il Presidente del Consiglio di far svolgere il voto mediante procedimento elettronico nei casi in cui è prevista la votazione con voto palese.

L'introduzione del voto elettronico, appunto, oltre a migliorare la funzionalità dei lavori del Consiglio regionale, servirà a rendere più trasparenti le operazioni di voto, evitando spiacevoli casi di incertezza sull'effettiva presenza in Aula di Consiglieri risultanti tra i votanti nei verbali delle sedute.

La proposta si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 102, integrandone il comma 1 e sostituendone il comma 3. Quest'ultima sostituzione introduce la facoltà per il Presidente del Consiglio di far svolgere la votazione con il procedimento elettronico. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e i voti espressi. I dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

PREMESSO CHE

- le disposizioni statutarie concernenti il Consiglio regionale sono integrate da una disciplina autoprodotta dal Consiglio stesso che confluiscono nel Regolamento interno di attuazione dello Statuto consiliare;
- il Regolamento interno non contiene una specifica norma finanziaria proprio in ragione della sua stessa natura giuridica.

CONSIDERATO CHE la disposizione regolamentare in esame necessita per essere concretamente attuata di ulteriori atti amministrativi e comunque preceduta da apposita variazione del bilancio del Consiglio regionale.

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche al Regolamento di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta.

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 102 del Regolamento interno)


1. *All'articolo 102 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *alla fine del comma 1 dopo le parole: "con voto palese" sono aggiunte le seguenti parole: "e si effettuano per alzata di mano e per appello nominale.";*
- b) *il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I sistemi di votazione di cui al comma 1 possono essere svolti, per decisione del Presidente del Consiglio, con il procedimento elettronico. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e i voti espressi. I dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale)."*

Reggio Calabria 8 agosto 2017

Il Consigliere regionale

Franco SERGIO



<p align="center">Regione Calabria Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. Regolamento interno del Consiglio regionale.</p>	<p align="center">Regolamento per come modificato dalla proposta del Consigliere SERGIO</p>
<p align="center">(...)</p>	<p align="center">(...)</p>
<p align="center">Articolo 102 Votazioni.</p>	<p align="center">Articolo 102 Votazioni.</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese e si effettuano per alzata di mano e per appello nominale.</p>
<p>2. Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull'istituzione delle commissioni d'inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al regolamento.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.</p>	<p>3. I sistemi di votazione di cui al comma 1 possono essere svolti, per decisione del Presidente del Consiglio, con il procedimento elettronico. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e i voti espressi. I dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).</p>
<p>4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p align="center">(...)</p>	<p align="center">(...)</p>